

TI_GERICHTE 14.1995.00075 vom 10. April 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1995.00075

FR: TI_GERICHTE 14.1995.00075 du 10 avril 1996

IT: TI_GERICHTE 14.1995.00075 del 10 aprile 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) La specie d'esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno mobiliare; tra le sue peculiarità rientra, per quanto qui di rilievo, anche quella di interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 RFF, che secondo la DTF 57 II 26 vale anche per il pegno mobiliare; DTF 105 III 120; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 33 m. 11): a) contro il credito; b) contro l'esistenza di un diritto di pegno. b) Salvo menzione contraria espressa, l'opposizione è presunta diretta solo contro il credito e non contro l'esistenza di un diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF). Costituisce menzione espressa ad es. la formulazione "Erhebe Rechtsvorschlag mangels Pfandrechts" oppure "Pfandrecht bestritten" (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 11). L'escusso che voglia contestare la specie di esecuzione in via di realizzazione del pegno deve farlo esplicitamente quando dichiara opposizione al precetto esecutivo (DTF 119 III 102 e rif. ivi; 105 III 64).

E. 2

La terza proprietaria del pegno ha interposto opposizione sia contro il credito che contro l'esistenza del pegno mobiliare. L'esecuzione potrà pertanto proseguire solo se entrambe le opposizioni saranno state rigettate (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 13).

E. 3

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3). c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 331). d) Il

riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell'opposizione solo per crediti già esigibili al momento dell'invio della domanda d'esecuzione (cfr. Cometta, op. cit., p. 347).

E. 4

La precedente fonda la propria pretesa sul contratto di concessione di credito in conto corrente del 28 dicembre 1988 (doc. A) con cui la _____ ha concesso a _____ un credito in conto corrente di Fr. 100'000.--. La questione che si pone in concreto è quella a sapere se un contratto di concessione di un credito in conto corrente, firmato dal debitore e dalla terza proprietaria del pegno, costituisce un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto. Dal contratto di concessione di un credito in conto corrente (doc. A) non è determinabile l'ammontare del debito posto in esecuzione: è infatti di tutta evidenza che il saldo del conto corrente (Fr. 109'521.-- al 30 settembre 1993, stando a quanto afferma la banca) non era determinabile al momento della stipulazione del contratto di concessione di un limite di credito. Il doc. A non costituisce dunque per la Banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100).

E. 5

La precedente versa agli atti a sostegno della sua pretesa oltre al contratto indicato, pure la dichiarazione 11 febbraio 1993 (doc. M), con la quale _____ ha riconosciuto che al 31 dicembre 1992 il conto corrente presentava un saldo a favore della banca di Fr. 103'709.--. Dallo scritto doc. M emerge che _____ si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti della _____ di Fr. 103'709.--. Siffatto documento presenta altresì doppia valenza nel senso che costituisce benessere di saldo di conto corrente e inoltre è atto di riconoscimento di debito anche preso a se stante, come si evince dalla formulazione esplicita: "Detto saldo costituisce un mio debito di cui potete chiedere il rimborso in ogni tempo, anche in caso di ulteriore continuazione del rapporto di conto corrente". La dichiarazione doc. M costituisce dunque, in principio, titolo di rigetto dell'opposizione per l'importo ivi riconosciuto di Fr. 103'709.-- oltre agli interessi legali al 5% a decorrere dal 1.10.1993, come richiesto nel PE. Non vi è invece spazio per interessi al 6.75% mancando qualsivoglia riconoscimento di debito in tal senso. Diverso sarebbe stato l'esito, se la precettante avesse prodotto oltre al benessere (doc. M) anche l'estratto conto al 31 dicembre 1992 da cui sarebbe stato possibile dedurre il tasso d'interesse applicato dalla creditrice e riconosciuto dall'escusso al doc. M (cfr. DTF 106 III 99-100).

E. 6

giugno 1988 in re F.AG c. A.F. cons. 2c: "Né altro può dedursi dal benessere ... : i documenti prodotti attestano infatti che vi è stato successivamente un intenso movimento sul conto corrente, donde l'irrelevanza in questa sede di procedura sommaria per un benessere intermedio ormai superato e risalente a quasi quattro anni prima". c) In concreto dagli estratti conto doc. N, O e P, successivi al riconoscimento di cui al doc. M, risulta che la BdS il 31 marzo 1993 (doc. N), il 2 giugno 1993 (doc. O) e il 30 settembre 1993 (doc. P) ha unicamente imputato al saldo del conto corrente riconosciuto di Fr. 103'709.-- al 31.12.1992 gli interessi, le provvigioni, le spese e il bollo. In mancanza di accrediti e di addebiti che esulano dalla semplice imputazione di interessi, provvigioni e spese, dopo il riconoscimento doc. M sul conto non vi sono state operazioni di conto corrente vere e

proprie ossia movimenti nel senso inteso sub b). La relazione di conto corrente tra le parti non è pertanto proseguita dopo il benestare se non per i noti automatismi che, come detto, non costituiscono movimento. Il doc. M non ha dunque perso la qualità di riconoscimento di debito per l'importo riconosciuto di Fr. 103'709.-- oltre agli accessori, tanto nella sua qualità di benestare di conto corrente quanto anche per la sua duplice natura di riconoscimento di debito per espressa dichiarazione dell'escusso (cfr. sub 5).

E. 7

a) _____ ha eccepito l'inesigibilità del credito, argomentando che il saldo è stato riportato "a nuovo in testa a nuove operazioni e perciò il conto corrente è stato continuato". A mente dell'appellante tale operazione "significa differimento dell'esigibilità e quindi rinuncia da parte della banca ad esigere il saldo fino alla prossima chiusura". b) Il credito riconosciuto con il doc. M è, in principio, esigibile. Infatti dal contratto di concessione di credito in conto corrente (doc. A), dalle condizioni generali (doc. B n. 12) e dal benestare doc. M risulta che alla banca è stata concessa la facoltà di chiedere l'immediato rimborso del capitale anche senza preavviso né costituzione in mora. Con scritto raccomandato 28 settembre 1993 (doc. R) la procedente ha disdetto il credito concesso all'escusso per il 30 settembre 1993. c) Una notevole parte della giurisprudenza e della dottrina vede nell'addebitamento di interessi e di spese e nel riporto a nuovo del saldo, posteriormente alla richiesta di restituzione del credito, la volontà del creditore di proseguire il rapporto di conto corrente. Perlomeno il riporto a nuovo sarebbe da considerare una rinuncia ad esigere il saldo fino alla prossima chiusura e costituirebbe un differimento dell'esigibilità (cfr. decisione del Tribunale federale 18 novembre 1993 G.F. c. B.d.G. con rinvi). Inoltre il credito deve essere esigibile al momento dell'invio della domanda d'esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell'istanza di rigetto (cfr. Cometta, op. cit., p. 347 e rif. ivi). Il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto sostenibile non dedurre dalla semplice e automatica operazione contabile di aggiornamento e riporto del saldo, in mancanza di altri indizi, la volontà di perseverare nel rapporto di conto corrente (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 84). d) Dalla documentazione agli atti risulta che la procedente ha disdetto il credito concesso all'escusso con lettera del 28 settembre 1993 (doc. M) per il 30 settembre 1993, presentandogli il conteggio di chiusura per il citato termine di scadenza. Dopo siffatto scritto la procedente non ha eseguito alcuna operazione nel senso inteso al superiore considerando. Ne consegue che la pretesa in esame è pertanto esigibile. e) Abbondanzialmente va rilevato che si ha esigibilità incontestata, atteso che il doc. M quale riconoscimento di debito nel senso di cui ai cons. 5 e 6c non è condizionato da eccezioni dedotte dal rapporto di conto corrente.

E. 8

Con il PE in questione la _____ procede in via di realizzazione del pegno manuale designando quale pegno la "CI al portatore di Fr. 100'000.-- doc. _____ del 27.12.88, gravante i fogli _____ e _____, proprietà del fondo base _____ RFD di _____". Dal contratto doc. A risulta che la _____ a garanzia del credito in conto corrente concesso _____ ha costituito in pegno a favore della procedente la cartella ipotecaria indicata nel precetto. Ne consegue che anche l'opposizione interposta dalla terza proprietaria del pegno contro il diritto di pegno deve essere rigettata.

E. 9

Ne consegue il rigetto provvisorio sul diritto di pegno e sul credito, limitatamente a Fr. 103'709.-- con interessi al 5% in luogo di Fr. 109'521.-- con interessi al 6.75%.

E. 10

L'appello 23 marzo 1995 della _____ è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza di _____ (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF). In seconda sede non vengono assegnate indennità alla _____ non avendo presentato osservazioni. Per questi motivi, richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 85 cpv. 1 RFF PRONUNCIA I. L'appello 23 marzo 1995 della _____, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 20 marzo 1995 del Segretario assessore del Distretto di Bellinzona è così riformata: " 1. L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione del 27 giugno 1994 della _____, _____, è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta da _____ al PE n. _____2 del 31 gennaio 1994/2 marzo 1994 dall'UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria, sia per quanto riguarda il credito che il diritto di pegno, per Fr. 103'709.-- oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1993. 2. La tassa di giustizia di Fr. 220.--, già anticipata dall'istante, è a carico della _____ che rifonderà alla _____ Fr. 600.-- di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 330.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della _____. Non si assegnano indennità. III. Intimazione: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.